



IAIC



DGBIC



CREDA

# DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,  
Giorgio Resta, Salvatore Sica

3 marzo 2022

---

FINTECH E AML:  
stato dell'arte e prospettive di riforma

Maria Elena Orlandini

---

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,  
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,  
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,  
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,  
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,  
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,  
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,  
Maria Páz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue



Nuova  
Editrice  
Universitaria

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

### **Comitato dei Valutazione Scientifica**

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), GILBERTO NAVA (Un. Europea di Roma), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

### **Norme di autodisciplina**

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.

La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

### **Comitato di Redazione – [www.dimt.it](http://www.dimt.it) – [dimt@unier.it](mailto:dimt@unier.it)**

ANTONINA ASTONE, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPRESZI, VALENTINA DI GREGORIO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MARIA PIA PIGNALOSA, MATILDE RATTI, ANDREA STAZI (Coordinatore)

### **Sede della Redazione**

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.8083855, fax 06.8070483, [www.iaic.it](http://www.iaic.it), [info@iaic.it](mailto:info@iaic.it)

# **FINTECH E AML: STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE DI RIFORMA**

**Maria Elena Orlandini**

**SOMMARIO:** 1. Fintech: il framework regolamentare del sistema finanziario digitale – 2. I rischi penali del Fintech: delitto di riciclaggio tramite Bitcoin - 3. Criptomonete, Fintech e AML: lo stato dell'arte e la comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività – 4. Quale necessario intervento normativo? – 5. Conclusioni

**ABSTRACT:** *Il Fintech è ormai un fenomeno diffuso nella nostra società e non è esente da rischi di natura penale. Tra i rischi annoverati, vi è il riciclaggio di denaro proveniente da reato per cui il legislatore italiano e quello europeo hanno dovuto incrementare le norme in tema di anti-money laundering (AML).*

*Tuttavia, le normative esistenti tutelano solo in parte il fenomeno dell'antiriciclaggio per il tramite di criptomonete per cui, nel presente paper verrà mostrato al lettore l'attuale contesto normativo e le possibili riforme sul tema.*

**ABSTRACT:** *Fintech is now a widespread phenomenon in our society and is not without criminal risks. Among the risks counted is money laundering from crime for which the Italian and European legislators have had to increase regulations on anti-money laundering (AML).*

*However, existing regulations only partially protect AML through cryptocurrencies so in this paper the reader will be shown the current regulatory environment and possible reforms on the issue.*

## **1. Fintech: il framework regolamentare del sistema finanziario digitale.**

Il sistema bancario e finanziario, da sempre il comparto economico maggiormente conservatore dei processi operativi tradizionali, a seguito della Pandemia da Covid C-19, ha subito una forte trasformazione, migrando ver-

so l'utilizzo di strumenti digitali in grado di incentivare tutte quelle abitudini del consumatore che riuscissero anche a contenere il rischio contagio del coronavirus<sup>1</sup>, verosimilmente è stato incentivato l'utilizzo delle applicazioni online (come l'open banking) con le quali i clienti degli istituti bancari riuscivano a compiere da casa le operazioni che avrebbero potuto svolgere allo sportello.

Un forte impulso di innovazione e creazione digitale è stato fornito nei settori del Bigtech<sup>2</sup> e del Fintech<sup>3</sup>, fenomeni tecnologici strettamente connessi al mondo della finanza: per tali ragioni il sistema bancario e finanziario rappresenta tuttora il settore che meglio si è prestato alla *digital transformation*<sup>4</sup> degli ultimi anni, come vedremo *infra*.

Il processo di sviluppo della finanza digitale ha, infatti, determinato una letterale "rivoluzione culturale" nella prestazione dei servizi bancari e finanziari<sup>5</sup>, inglobando le reti informatiche per la gestione sincronica e decentralizzata dei dati e delle informazioni, recanti il nome di *distributed ledger technologies* (DLT), ossia quelle tecnologie finalizzate a consentire la registrazione di operazione contabili digitalizzate con elevati standard di sicurezza e di immutabilità dei dati condivisi.

In queste reti informatiche (DLT) vige, altresì, l'assenza di autorizzazione e convalida delle operazioni stesse da parte di amministrazioni o altre autorità

---

<sup>1</sup> Si pensi a titolo meramente esemplificativo come, a seguito della Pandemia, siano stati potenziati strumenti come l'Open Banking, tramite la dandoci al cliente gli strumenti necessari per svolgere, in totale autonomia, la maggior parte delle operazioni per le quali si sarebbe recato allo sportello; di conseguenza, potenziando gli strumenti digitali il cliente ha avvertito sempre meno la necessità di recarsi fisicamente in Banca e ciò ha fatto sì che il rischio contagio potesse essere contenuto in un momento storico critico, per maggiori approfondimenti si legga DELOITTE, *Open Banking e API Economy, La banca del futuro*, consultabile su [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

<sup>2</sup> L'espressione BigTech viene utilizzata in riferimento alle cinque maggiori multinazionali IT occidentali, ossia Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft.

<sup>3</sup> L'espressione Fintech è invece utilizzata per far riferimento alla finanza tecnologica.

<sup>4</sup> POTENZA, *La digitalizzazione dei servizi finanziari: gli scenari competitivi*, in *Fintech I confini dell'innovazione e della finanza* (A cura di Andrea Natale), 2022.

<sup>5</sup> BONIZZONI, *Nuove tecniche applicate al mondo finanziario: dalle DLT agli smart contract*, in *Fintech I confini dell'innovazione e della finanza* (A cura di Andrea Natale), 2022.

centrali<sup>6</sup> per le quali è stata resa necessaria una regolamentazione *ad hoc*<sup>7</sup>, oggi ancora sommaria e in fase di studio da parte del legislatore europeo.

Le realtà economiche e finanziarie hanno saputo sfruttare le potenzialità delle DLT (e segnatamente delle *blockchain*), in particolare, i negozi relativi alle circolazioni del credito hanno beneficiato della validazione temporale della data di perfezionamento del contratto con la conseguente opponibilità immediata ai terzi, offerto dalla *blockchain* (detta anche catena di blocchi), con la quale verrà predisposto, di volta in volta, un database condiviso che, in questo settore, farà le veci del libro maestro<sup>8</sup>.

Le DLT<sup>9</sup>, inoltre, si suddividono in *permissioned*<sup>10</sup> o *permissionless*<sup>11</sup>: le prime richiedono che un utente, per poter accedere e apportare modifiche al *ledger* (registro) debba ottenere il permesso di un soggetto o entità centrale che si assume la responsabilità di *governance* nella procedura ora identificata; le seconde non consentono di individuare un responsabile per cui le operazioni possono essere effettuate senza l'intervento di soggetti ma per il tramite di *smart contracts*<sup>12</sup>.

L'immutabilità, la distribuzione e la trasparenza dei documenti informativi registrati nel *database* – posti alla base dei DLT<sup>13</sup> – difatti, hanno dato origine ai c.d. *smart contracts*<sup>14</sup>.

---

<sup>6</sup> BONIZZONI, op. cit.

<sup>7</sup> Sul punto è doveroso menzionare il documento della Banca d'Italia di giugno 2022 nel quale è stato reso necessario incrementare i compiti dell'Autorità di Vigilanza al fine di limitare il rischio di commissione di un reato presupposto ai sensi del d. lgs. 231/2001.

<sup>8</sup> La blockchain è stata ideata al fine di fornire agli utenti di tale circuito virtuale un database condiviso con la finalità di eliminare qualsiasi forma di intermediazione nelle transazioni finanziarie (Sul punto BONIZZOLI, op. cit.).

<sup>9</sup> Per maggiori approfondimenti si legga lo studio della International Chamber of Commerce, ICC Fintech Collaboration Guidelines, Maggio 2022, disponibile al link <https://icwbo.org/content/uploads/sites/3/2022/06/icc-fintech-adoption-stream.pdf>

<sup>10</sup> Le reti *permissioned* operano per conto di una comunità che condivide un interesse comune dove l'accesso al ruolo di miner nel processo di validazione e finalizzazione delle transazioni è limitato ad un numero di individui già conosciuti e palesati.

<sup>11</sup> Le reti *permissionless* consentono l'accesso a ogni utente che decida di connettersi ed effettuare nuove transazioni.

<sup>12</sup> Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività.

<sup>13</sup> Sul punto si segnala il Regolamento UE 2022/858 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 30 maggio 2022 con il quale viene istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulle tecnologie a registro distribuito in cui per la prima volta lo

Gli *smart contracts*<sup>15</sup> sono stati definiti dall'art. 8 ter del Decreto Semplificazioni come: “*un programma per elaborare che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola autonomamente due o più parti interessate sulla base di effetti predefiniti dalle stesse*” e prevede che “*gli smart contracts soddisfano il requisito della forma scritta*<sup>16</sup> *previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale*<sup>17</sup> *con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”<sup>18</sup>.

Tale migrazione verso gli strumenti digitali ha dimostrato, infatti, come la tecnologia strettamente collegata al Fintech e al Bigtech è una tecnologia dalla quale è possibile creare un valore economico: la raccolta e l’elaborazione di dati – finalizzata allo studio e all’analisi delle abitudini del consumatore nonché dei mutamenti delle loro esigenze legate al loro fabbisogno – sono stati favoriti dall’automazione che, a sua volta, è stata in grado di semplificare tutti quei processi ripetitivi affinché si potessero trarre delle esigenze personalizzate per il singolo cliente, seguendo delle tempistiche sicuramente più rapide ed efficienti rispetto ai processi tradizionali.

La **digital transformation** che è, pertanto, alla base della finanza tecnologica, si compone di *Technologies intensive*, ossia tutte quelle tecnologie che impiegano un numero contenuto di risorse umane altamente professionali e che consentano di svolgere tutti quei servizi offerti dalle banche professiona-

---

strumento finanziario DLT viene definito come “lo strumento finanziario emesso, registrato, trasferito e stoccato mediante la tecnologia a registro distribuito”. Il provvedimento è disponibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0858&from=IT>

<sup>14</sup> Il legislatore ha definito gli smart contracts nel d.l. 14 dicembre 2018 n. 135 (Decreto Semplificazioni) convertito in l. 11 febbraio 2019 n. 12.

<sup>15</sup> STAZI, *Smart contracts in comparative law*, Giappichelli, 2022.

<sup>16</sup> Forma scritta richiesta ad substantiam ai sensi dell’art. 1325 c.c. nel quale vengono indicati gli elementi essenziali del contratto.

<sup>17</sup> Meglio nota come AgID.

<sup>18</sup> Agli smart contracts è applicabile la disciplina di cui all’art. 20 e 21 C.A.D. con la quale viene statuito che un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta quando vi è apposta una firma digitale (o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata) dalla quale sia possibile identificare il suo autore (come richiesto dall’AgID) con modalità che garantiscono elevati standard di sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento e la sua manifesta o inequivoca riconducibilità dell’autore.

li attraverso l'uso del digitale, mediante un dispendio minore di tempo e di denaro<sup>19</sup>, contraddistinguendosi per la rapidità e l'eterogeneità delle innovazioni tecnologiche a supporto dei mercati di beni e servizi delle transazioni economiche e finanziarie<sup>20</sup>.

La Commissione Europea, stante il corrente utilizzo delle tecnologia in qualsiasi ambito – compreso il settore bancario e finanziario – ha avvertito l'esigenza di emettere delle prime normative che avessero quale obiettivo quello di garantire al consumatore maggiore trasparenza e responsabilità, al fine di garantire anche il diritto del minore<sup>21</sup> la cui volontà viene plasmata a causa del c.d. influencer marketing; pertanto a decorrere dal 2020 sono state emesse la Digital Services Act e la Digital Markets Act (DMA).

La Tecnofinanza – come ampiamente dimostrato dalla *digital Innovation* delle Banche – ha instaurato delle relazioni con il proprio utente finale (il c.d. cliente) basata sui principi di trasparenza e semplicità, offrendogli un servizio digitale a condizioni maggiormente favorevoli rispetto ai servizi offerte dalle Banche “tradizionali”<sup>22</sup> e si basa, unicamente, sulle sue esigenze ed è in grado di anticipare – in un certo senso – la tendenza del fenomeno digitale che agevolerà il settore degli intermediari finanziari<sup>23</sup>.

Il Fintech non è, però, un fenomeno che trae origine dalla crisi epidemiologica, difatti, secondo uno studio condotto già nel 2019 da Alilab, circa la metà delle banche italiane, già prima della Crisi epidemiologica causata da Coronavirus, si era impegnata in progetti innovativi nel settore dei pagamenti, utilizzando *Big data analytics, blockchain, Distributed Ledger Technolo-*

---

<sup>19</sup> Per maggiori approfondimenti si legga “Fintech. Definizioni, servizi e protagonisti della Tecnofinanza”, articolo introduttivo pubblicato dal blog Osservatori.net digital Innovation, disponibile al link [https://blog.osservatori.net/it\\_it/fintech-significato](https://blog.osservatori.net/it_it/fintech-significato)

<sup>20</sup> POTENZA, *La digitalizzazione dei servizi finanziari: gli scenari competitivi*, op. cit.

<sup>21</sup> Sul punto si legga anche GARACI, *Minori e pubblicità mirata*, DiMT, 24 gennaio 2022, disponibile al link <https://www.dimt.it/wp-content/uploads/2022/05/Profilaz-minori-Dimt-completo.pdf>

<sup>22</sup> POTENZA, *La digitalizzazione dei servizi finanziari: gli scenari competitivi*, op. cit.

<sup>23</sup> ROSSI, *Considerazioni conclusive del Direttore Generale della Banca d'Italia e Presidente dell'IVASS all'inaugurazione del Corso di Alta Formazione per gli Amministratori e gli Organi di controllo delle imprese bancarie*, 10 maggio 2018, consultabile sul sito Istituzionale della Banca d'Italia, [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

gy (DLT), intelligenza artificiale e, in misura minore, *cloud computing* e digitalizzazione dei servizi tradizionali<sup>24</sup>.

Negli ultimi anni, nella crescita del Fintech si è osservata l'insorgenza, altresì, di fenomeni come l'*open banking* e i servizi c.d. *third party provider*<sup>25</sup>, ossia nel settore dei pagamenti digitali che parallelamente, in altri fenomeni finanziari che beneficiano delle nuove tecnologie come la gestione dei rischi e la negoziazione dei titoli: si pensi a titolo meramente esemplificativo al macrosettore del Regtech<sup>26</sup>, per il quale si è optato per l'attuazione di una strategia basata su di un'ottica multicanale<sup>27</sup>, dalla quale sia possibile scegliere il servizio che meglio rispecchia l'esigenza dei clienti.

La regolamentazione bancaria e finanziaria, posta alla base del diritto degli strumenti finanziari, ben si è adattata al *mutatis mutandis* introdotto dal Fintech, il quale è stato costretto ad evolversi molto velocemente anche sulla base delle esigenze del mercato digitale e, per tali ragioni, si è avvalso – e si avvale tuttora - del lavoro in sinergia delle diverse Autorità di Vigilanza<sup>28</sup>.

**L'Autorità di Regolamentazione e l'Autorità di Vigilanza** – come meglio si specificherà infra – hanno assunto un ruolo centrale nel sistema riconosciuto nel Fintech fungendo da mero filtro valutativo dinanzi ai progetti innovativi delle singole banche; difatti, esse si pongono come intermediario tra le banche e la Banca Centrale Europea (BCE): più nello specifico il ruolo che gli è stato assegnato consiste in un'attenta valutazione dei progetti digi-

---

<sup>24</sup> Sul punto TANDA SCHENA, *Fintech BigTech and Banks*, Palgrave Macmillan, 2019, passim.

<sup>25</sup> Si consulti anche CIRAULO, *Open Banking, problemi aperti*, in Diritto bancario, fascicolo IV, 2020.

<sup>26</sup> Nel report “*Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation 2018*”, del Financial Stability Board (4 Febbraio 2019) si dà conto dei primi sviluppi del c.d. credito Fintech, nello specifico si osserva come le differenze create dal fenomeno digitale in tutto il mondo rappresentino gli sviluppi economici e la struttura dei mercati finanziari, difatti più elevato sarà il reddito di un paese, meno competitivo sarà il suo sistema bancario, per cui troverà sicuramente il proprio ambito operativo il Fintech.

<sup>27</sup> Per ottica multicanale si intende l'interazione tra impresa e clienti attraverso molteplici canali. Dal punto di vista del settore strettamente connesso al marketing, la multicanalità rappresenta l'integrazione tra tutti i punti di contatto (brand touchpoint) tra la marca (brand) ed il cliente superando approcci riduzionistici di politiche distributive multicanale e strategie di comunicazione integrata.

<sup>28</sup> BARBAGALLO, *Fintech: Ruolo dell'Autorità di Vigilanza in un mercato che cambia*, consultabile sul sito istituzionale della Banca d'Italia [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), 2019.

tali che verranno proposti alle Autorità Centrali, affinché si possano perfezionare i meccanismi finanziari digitali anche nelle operazioni bancarie più semplici, è necessario agevolare lo sviluppo di un nuovo *business model* anche nelle realtà finanziarie e bancarie.

Le Autorità, infatti, forniscono di volta in volta chiarimenti e indirizzi alle banche su aspetti Fintech, esse sono le protagoniste del c.d. procedimento di *Innovation hub*, attraverso cui sono chiamate ad esprimersi, con un'attenta *value proposition*<sup>29</sup>, sui singoli prodotti ideati dalle banche per ottenere una serie di licenze dalla Banca Centrale;

controllano le aziende nel procedimento di *regulatory sandbox*<sup>30</sup> con le quali le imprese sperimentano i propri prodotti e iniziative innovative godendo di talune norme transitorie volte al raggiungimento degli obiettivi finanziari predisposti nel proprio *business plan*;

ed in ultimo funge da incubatore<sup>31</sup> per le aziende, in quanto svolgendo un ruolo principale nella relazione tra le singole banche e la Banca Centrale Europea, verrebbe coinvolto direttamente in una serie di progetti<sup>32</sup>.

Di fronte a questa irrefrenabile trasformazione dei servizi finanziari in servizi finanziari digitali, al fine di contenere qualunque attacco informatico (detto anche *cyberattack*), l'Unione Europea ha avvertito l'esigenza di normare il fenomeno della tecnofinanza, difatti, nel 2016 il legislatore europeo ha emanato la **Direttiva 2016/1148** in tema di "*Network and Information Security*"<sup>33</sup> (NIS) con la quale sono state introdotte delle regole e misure di

---

<sup>29</sup> ESMA, *Advice – investment-based crowdfunding*, consultabile su [www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu)

<sup>30</sup> Il social lending (o lending based crowdfunding) è stato oggetto di indicazioni nell'ambito del Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche (novembre 2016).

<sup>31</sup> Ad eccezione del Regno Unito, questo approccio non ha trovato grande diffusione, anche a motivo dell'esigenza di tenere conto delle previste riserve di legge. Nel nostro Paese si è preferito individuare soluzioni coerenti con l'assetto normativo esistente, che consentano ai nuovi entranti capaci di sviluppare modelli di business adeguati di avere successo.

<sup>32</sup> PERRAZZELLI, *Le iniziative regolamentari per il Fintech: a che punto siamo?*, paper consultabile sul sito istituzionale della Banca d'Italia [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), 2020.

<sup>33</sup> La normativa impone di identificare gli operatori di servizi essenziali (OSE) in alcuni settori critici, tra i quali anche quello finanziario, introducendo degli obblighi di notifica degli incidenti rilevanti al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica, come a titolo esemplificativo e non esaustivo la CSIRT, Computer Security Incident Response Team.

sicurezza armonizzate in tema di cyber security in tutti i settori confacenti l'economia, tra cui il sistema finanziario.

A partire dal 2017, inoltre, la Commissione Europea ha favorito la nascita di un mercato dei servizi Fintech in tutto il continente, difatti proprio in quell'anno veniva indetta una consultazione pubblica dal tema “*Fintech: A more competitive and innovative European financial sector*” con gli obiettivi di favorire l'accesso ai servizi offerti dalla finanza tecnologica ai consumatori e alle imprese, abbattere i costi operativi e migliorare l'efficienza dei mercati finanziari, nonché rendere tali servizi competitivi sul mercato.

Nel 2018, inoltre, la Commissione Europea ha coinvolto, nei progetti legati al Fintech, gli ultimi progressi digitali come la *blockchain*, intelligenza artificiale e servizi in cloud, al fine di agevolarne i servizi.

I reali Goals dell'Unione Europea, legati allo sviluppo del Fintech, erano, difatti, quelli di promuovere la digitalizzazione basandosi sulle tecnologie innovative, avanti la finalità di interconnettere le banche dati nazionali, favorendo l'accesso degli investitori a informazioni necessarie per i loro investimenti e di definire le *best practices* sulle *sandbox* normative.

Tra i settori che il legislatore europeo ha avvertito l'esigenza di innovare nel macrosettore della Tecnofinanza – implementando la normativa legata al *lending* – vi è l'*investment-based crowdfunding*<sup>34</sup>, istituto rientrante proprio nel Fintech; nel 2020 è stato infatti emanato il Regolamento UE 2020/1503 in tema di *Regulation on European Crowdfunding Service Providers*<sup>35</sup> ponendo gli obiettivi:

- di includere in un unico framework il *lending* e il *crowdfunding* con la fissazione di un tetto massimo di 5 milioni di euro alle offerte che possono essere avanzate mediante la piattaforma digitale, con conseguente instaurazione di un registro pubblico unico nel quale poter registrare qualunque attività di *crowdfunding*, identificando ex ante il fornitore del suddetto servizio;
- di introdurre la gestione di portafogli e di prestiti;

---

<sup>34</sup> Sul punto ESMA, European Securities and Markets Authority, Advice Investment based crowdfunding, articolo pubblicato sul sito istituzionale dell'ESMA al seguente link <https://www.esma.europa.eu/document/advice-investment-based-crowdfunding>

<sup>35</sup> Il Regolamento UE ESCP è applicabile dal 10 novembre 2021.

- di suddividere gli investitori in due categorie – sofisticati e non sofisticati – sancendo delle tutele per i singoli investitori;
- di sancire l’obbligo per ciascun prestatore di servizi di crowdfouding di fornire tutte le informazioni utili all’utilizzo del portare, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni riguardanti i costi, rischi ed oneri ad esso collegati;
- di produrre una scheda, la c.d. *Key Investment Information Sheet*, contenente le informazioni riguardanti il progetto;
- di definire una metodologia relativa alla valutazione dei rischi derivanti da crowdfunding,
- di uniformare l’assetto normativo nel Mercato Unico Europeo.

Nel 2020 è stato, inoltre, rivalutato il concetto di *default*<sup>36</sup> dalla *European Banking Authorities* (EBA) riguardanti la *loan origination and monitoring calendar provisioning*.

Per far fronte agli obiettivi del 2020, in Italia, nel 2021 è entrato in vigore il Decreto Attuativo della legge sandbox fintech<sup>37</sup> che prevede la creazione di uno spazio tecnico normativo sperimentale per le imprese del settore finanziario che operano tramite lo sfruttamento delle tecnologie innovative (Fintech) con una regolamentazione semplificata, assicurando una protezione adeguata per gli investitori: tale schema ha rafforzato il paradigma banca-impresa evolvendo il modello di *relationship banking* superandone, altresì, l’asimmetria informativa che tradizionalmente identificava i rapporti tra finanziatori e imprenditori.

Inoltre, durante il mese di luglio del 2021, il Consiglio dell’UE ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) inviato dal Governo alla fine di aprile nel quale è stata attuata una politica di bilancio che favorisca le condizioni monetarie e finanziarie come prefigurato in precedenza dal-

---

<sup>36</sup> EBA/GL/2020/06, Guidelines on loan origination and monitoring – Final Report (2020) consultabile su [www.eba.europa.eu](http://www.eba.europa.eu)

<sup>37</sup> Regolamento recante attuazione dell’articolo 36, commi 2 bis e seguenti, del decreto legge del 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge del 28 giugno 2019 n. 58 sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione fintech, che attua la delega contenuta nel Decreto Crescita n. 34/2019 che all’art. 36 (commi 2 bis a 2 decies) prevede la creazione di uno spazio tecnico normativo sperimentale e temporaneo per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia.

la BCE utilizzando sia le risorse dei singoli Stati Membri quanto i fondi europei<sup>38</sup>.

Tuttavia, la rapida digitalizzazione e conseguente trasformazione del mercato finanziario non è esente da limiti giuridici da rispettare che, nello specifico, si concretizzano nella tutela dei dati personali, dei dati biometrici e nella gestione del rischio da anticorruzione ed antiriciclaggio, soprattutto nell'ambito collegato alle criptomonete e alle crypto attività<sup>39</sup>, per cui è ormai evidente che il *framework* regolamentare sia frammentato e che abbisogni di un intervento del legislatore che unifichi in un unico testo legislativo tutte le norme conosciute relative al tema della finanza tecnologica.

## 2. Il I rischi penali del Fintech: delitto di riciclaggio tramite Bitcoin

Il Bitcoin (BTC) è la prima valuta digitale per capitalizzazione - detta anche criptomoneta - ed è nata come una mera alternativa a quei sistemi di pagamento tradizionali basati sulla fiducia negli intermediari finanziari e nel sistema normativo che controlla ciascun movimento.

Il Bitcoin si è palesato per la prima volta in un *paper* dal titolo “*Bitcoin: A peer to peer Eletronic Cash system*” di Satoshi Nakamoto<sup>40</sup>, il quale ha descritto la criptomoneta come una valuta digitale decentralizzata, senza banca centrale o amministratore unico che può essere inviata singolarmente da ciascun utente sulla rete peer to peer senza che vi sia la presenza necessaria degli intermediari.

Oltre al Bitcoin esistono anche altre valute virtuali come Cardano ed Ethereum, tutte basate sulla tecnologia *blockchain*; le criptovalute – sia *coins*, che *stablecoins*, che *tokens* – sono fungibili, identiche tra loro e per-

---

<sup>38</sup> MEF, Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, settembre 2021.

<sup>39</sup> La definizione di crypto attività è stata enunciata per la prima volta nella proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle crypto attività e che modifica la Direttiva UE 2019/1937 ed è la seguente: “*crypto asset means a digital representation of value or rights which may be transferred and stored electronically, using distributed ledger technology or similar technology*”.

<sup>40</sup> L'identità di Satoshi Nakamoto è ancora sconosciuta ed è oggetto di molteplici teorie. Per gli ultimi aggiornamenti si legga VIGNA, *Who is Bitcoin Creator Satoshi Nakamoto? What we know – and don't know*, in [www.wsj.com](http://www.wsj.com)

fettamente sostituibili, come le valute tradizionali, e vengono estratte fino al raggiungimento di una quantità massima prestabilita<sup>41</sup> nel loro *white paper*<sup>42</sup> dalla Società che gestisce la valuta in questione.

L'utilizzo della tecnologia *blockchain* garantisce un sostanziale anonimato (o pseudoanonimato) nelle transazioni economiche, sfruttando una serie di servizi di *mixing*<sup>43</sup> in grado di effettuare delle transazioni rapide ed irreversibili – anche a livello transazionale – attirando non soltanto gli investitori ma anche chi ha tutto l'interesse di nascondere i proventi economici derivanti da un delitto, celando, per l'appunto, l'origine e la destinazione del denaro<sup>44</sup>.

Le criptovalute rappresentano, quindi, una innovazione economica in grado di evolvere il sistema finanziario con un controllo limitato da parte

---

<sup>41</sup> La Banca d'Italia nel 2015 aveva fornito una definizione di valuta virtuale quale rappresentazione digitale di valore non emessa dalla banca centrale, da un istituto di credito o di moneta elettronica. Tale valuta può essere altresì utilizzata – secondo quanto espresso dalla Banca d'Italia nel 2015 – come alternativa alla moneta tradizionale ma con una serie di avvertimenti: le valute virtuali non sono strumenti di pagamento elettronico, non hanno corso legale e non devono essere per legge accettate per l'estinzione di obbligazioni pecuniarie. Sul punto la Direttiva 110/2009/CE affermava che la criptovaluta non è una moneta elettronica, in quanto carente dei requisiti minimi previsti: difatti, non è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha, soltanto nel 2016, qualificato il Bitcoin come “Banconota e o moneta con valore liberatorio” e l'Agenzia delle Entrate Italiana – con Risoluzione del 2 settembre 2016 n. 72/E – seguendo la definizione della Corte di Giustizia Europea ha qualificato il Bitcoin come valore monetario esente da IVA. La Banca d'Italia, ancora, seguendo la tendenza delle definizioni fornite dalle altre Autorità ha definito, con un paper all'uopo dedicato, il Bitcoin come: “Gettone digitale privati, senza diritti incorporati, convertibili” caratterizzati pertanto da instabilità del prezzo e illiquidabilità del mercato (Sul punto CAPONERA – GOLA, Aspetti economici e regolamentari delle Cripto attività, in Questioni di economia e di finanza, n. 484, Banca d'Italia, in [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it))

<sup>42</sup> Il white paper è un documento che pone le basi e i valori di ciascuna criptovaluta; si compone di poche pagine ed è destinato ad un pubblico eminentemente tecnico avente conoscenze avanzate di programmazione e matematica. A titolo meramente esemplificativo è possibile esaminare il white papere del BCT al seguente link <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

<sup>43</sup> Ossia quelle operazioni finalizzate a rendere maggiormente difficoltosa la completa tracciabilità delle operazioni finanziarie, con le quali difficilmente viene identificato l'autore della singola transazione. I servizi sono essenzialmente due: la sostituzione del nome utente con una chiave personale e la transazione – vista come mero trasferimento di capitale – economica sulle piattaforme all'uopo dedicate.

<sup>44</sup> BIER, Profili penali in tema di valute virtuali e identità digitale, in *Fintech I confini dell'innovazione e della finanza* (A cura di Andrea Natale), 2022.

delle banche e degli intermediari finanziari ma è in grado di celare ancora una serie di operazioni finanziarie: soltanto negli ultimi anni si è però avvertita una esigenza concreta di normare quanto di conosciuto e conoscibile riguardante le valute virtuali<sup>45</sup> al fine di prevenire qualsiasi rischio dal punto di vista fiscale quanto al *crimetech*<sup>46</sup> e i conseguenti rischi di reato.

Tra i reati commessi con maggiore frequenza mediante l'utilizzo di criptovalute – e cripto attività - ritroviamo il reato di riciclaggio ed autoriciclaggio: tutte le criptovalute, come ormai noto, sono in grado di far disperdere le proprie tracce sulla blockchain<sup>47</sup> - ivi compresa l'identità del legittimo (o illegittimo) possessore nonché titolare del *wallet* - e per tali ragioni si è visto come *de facto* hanno facilitato l'insorgenza dei suddetti reati.

Ciascun utente, che sia in grado di sfruttare la tecnologia *peer to peer*<sup>48</sup>, può visionare in qualsiasi momento le transazioni poste in essere in un arco temporale definito, tuttavia, sfruttando la blockchain, non è mai possibile tracciare tutte le transazioni sino ad arrivare all'identità del c.d. investitore: la blockchain, difatti, tiene nota la chiave pubblica del pagante e dell'importo dell'operazione dallo stesso predisposta, ma la chiave privata (la c.d. *password*) non viene resa nota nella catena di blocchi ma resta nelle disponibilità del titolare del *wallet*<sup>49</sup>.

Il delitto di riciclaggio p.p. ai sensi dell'art. 648 bis c.p. punisce coloro che “*Fuori dei casi di concorso del reato, chiunque sostituisce o trasferisce*

---

<sup>45</sup> Parere Banca Centrale Europea recepito nella V Direttiva UE antiriciclaggio 2018/843.

<sup>46</sup> A tal proposito si riporta alla mente del lettore l'attacco hacker al sistema sanitario della Regione Lazio, avvenuto durante l'estate del 2021, ad opera di alcuni hacker – non meglio identificati – che hanno estorto un pagamento in criptovalute ai responsabili della piattaforma affinché non venissero divulgati i dati sensibili contenuti nella banca dati.

<sup>47</sup> Sul punto PADOVAN, *Le valute virtuali: Bitcoin e riciclaggio*, in Focus Fintech, 2020 secondo cui la titolarità delle transazioni, completamente anonima, viene già messa in discussione, difatti pare che si stia sviluppando un framework idoneo ad utilizzare la blockchain raggruppando gli indirizzi che appartengono allo stesso utente, è in grado di utilizzare le informazioni della rete supportando le investigazioni manuali. Inoltre, è stato dimostrato come la moneta che sia nata allo scopo di essere utilizzata come provento di un delitto è la criptomoneta Monero, creata nel 2014, è stata pubblicizzata esaltando il concetto di privacy e sicurezza: è altresì una criptomoneta anonima e non tracciabile per cui non è possibile affermare in nessun modo se una transazione in quella valuta sia stata effettivamente eseguita o meno.

<sup>48</sup> Ossia la tecnologia “a nodi” che caratterizza proprio la blockchain.

<sup>49</sup> BIER, *Profili penali in tema di valute virtuali e identità digitali*, op. cit.

*denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo], ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza*". A titolo meramente esemplificativo si pone il caso di chi acquista Bitcoin tramite denaro di provenienza illecita, ad opera di persona diversa dall'autore del reato presupposto.

Per poter configurare il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. è necessario comprendere se i Bitcoin (che *de facto* sostituiscono il denaro derivante da un illecito) siano:

- a) Equiparabili a beni o altre utilità;
- b) Se l'acquisto delle monete virtuali sia realizzato in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni e se siano state acquistate con contante o con monete elettronica<sup>50</sup>.

L'utilizzo di Bitcoin<sup>51</sup> è, pertanto, in grado di agevolare l'utilizzo di denaro contante illecito nel mondo virtuale, garantendo, come già detto, l'anonimato del suo utilizzatore.

Le operazioni non effettuate dai c.d. soggetti predisposti allo scambio di valute digitali<sup>52</sup> sono del tutto prive di controllo, per cui nulla osterebbe alla diffusione e alla identificazione della pratica di riciclaggio del denaro ottenuto come provento di un delitto.

Nel caso in cui però si procedesse all'acquisto di Bitcoin, il processo è totalmente digitalizzato per cui trattandosi di una mera sostituzione di denaro, non vi sarebbe alcuna dissimulazione o tentativo di dissimulazione circa la provenienza del denaro<sup>53</sup>, la quale viene però rappresentata unicamente all'interno di una chiave, per cui non è leggibile da tutti<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Va da sé che nel caso in cui i Bitcoin siano stati acquistati mediante carta di credito è possibile individuare l'autore del delitto, ma se i bitcoin dovessero essere stati acquistati con denaro contante l'identificazione del reo diverrebbe complessa.

<sup>51</sup> Si legga anche CONSOB, *Le criptovalute: che cosa sono e quali rischi si corrono*, notizia pubblicata sul sito ufficiale della Consob, disponibile al sito <https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute>.

<sup>52</sup> La cui definizione è contenuta nel d.lgs. 90/2017 art. 1 comma 2 lett. ff).

<sup>53</sup> Un caso di cronaca di particolare interesse è il caso Helix, uno dei principali servizi di pagamento di cyber laundering disponibili nel dark web, il quale offriva un servizio di mixing previo pagamento di una commissione volte ad occultare l'origine delle criptovalute e a favorirne un rimpiego sul mercato, ripulendone l'origine. Il servizio ha così attirato i maggiori esponenti della criminalità organizzata e di fatto nel 2020 Larry Dean Harmon, ritenuto il fondatore di Helix, è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di de-

Oltre al reato di riciclaggio, negli ultimi mesi, si è fatta avanti anche la configurabilità del reato di autoriciclaggio mediante l'utilizzo di criptomonete, sussumibile nel reato p.p. ai sensi dell'art. 648 ter c.p. che punisce chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa<sup>55</sup>.

Al fine di controllare lo strumento delle criptovalute e la loro presenza negli illeciti di natura fiscale, sono state coinvolte in progetti specifici il Gruppo di Azione Finanziaria – GAFI/FATF (*FATF's report on virtual currencies – key definitions and potential AML/CTF risks*), ove nei loro reports hanno definito la criptovaluta come *“rappresentazione digitale di valore che può essere scambiata digitalmente e fungere da mezzo di scambio, unità di conto e/o riserva di valore, che non ha però corso legale in alcuna giurisdizione; non è ammessa o garantita da alcuna giurisdizione e riesce a svolgere le predette funzioni solo attraverso l'accordo che intercorre tra la comunità degli utilizzatori della valuta virtuale”*.

Anche l'Europol nel 2021 ha evidenziato nel suo rapporto *“Cryptocurrencies. Tracing the evolution of criminal financial”* la necessità di normare la “moneta virtuale” con finalità di prevenzione al riciclaggio di denaro proveniente, appunto, da attività delittuose.

Se le Autorità internazionali hanno palesato sin da subito un interesse e una necessità di legiferare in merito alle criptovalute, l'Unione Europea ha emesso la IV e V Direttiva UE antiriciclaggio a decorrere dal 2016.

Nello specifico, l'UE con la V Direttiva, la n. 2018/843 ha modificato la normativa precedentemente contenuta nella IV Direttiva avente lo scopo di armonizzare le discipline antiriciclaggio in tutti gli Stati membri, e di stabilire in maniera omogenea l'assoggettamento agli adempimenti previsti dalla

---

naro e di esercizio abusivo della professione di intermediario finanziario (BIER, Profili penali in tema di valute virtuali e identità digitali, op. cit.).

<sup>54</sup> Come meglio si discuterà *infra*.

<sup>55</sup> Sul punto si cita anche la decisione della Corte di Giustizia Europea, Seconda Sezione, 2 settembre 2021, causa C-790/19 la quale si è espressa sulla compatibilità del reato di autoriciclaggio con il Diritto dell'Unione Europea.

disciplina antiriciclaggio dei soggetti che erogano servizi di piattaforme di scambio di valute virtuali – *exchanges* – e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale – *wallet service providers*.

La V Direttiva, infatti, sancisce l'obbligo per i *wallet providers* – in qualità di possessori di servizi di *exchange* – a presidiare il rapporto con la clientela, acquisendo ciascun dato che possa in qualsiasi modo delineare l'identità dell'investitore<sup>56</sup> – sia persona fisica che giuridica – nonché lo scopo e la natura degli affari per i quali intendono ricorrere all'utilizzo delle criptovalute<sup>57</sup>.

L'adeguata verifica richiesta ai c.d. cambio valute è una verifica particolarmente attenta volta ad indentificare e bloccare – al principio – qualsiasi investimento sospetto di denaro e segnalarlo alle Autorità di settore ed alle Unità di Informazione Finanziaria.

L'intermediario finanziario, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla V Direttiva UE, provvederà alla conservazione dei dati – in ossequio ai principi previsti dalla normativa GDPR<sup>58</sup> e coopererà sempre con le altre Autorità anche nel caso in cui si dovessero verificare degli illeciti.

In Italia il fenomeno dell'antiriciclaggio è stato per la prima volta oggetto di una normativa ad hoc soltanto nel 2007, con il d.lgs. 231/2007 – il quale riprendeva in alcuni casi gli obblighi di informazione di cui al d. lgs. 231/2001 – e che veniva modificato con il d.lgs. 90/2017 che in un certo

---

<sup>56</sup> I singoli exchanges hanno, per tali ragioni, sviluppato il servizio “know your customer” (KYC) nel quale, all'atto dell'iscrizione vengono richiesti tutti i dati personali ai singoli utenti. Al singolo utente viene pertanto associata una chiave alfanumerica che preserverà, in parte, l'identità dell'investitore: si passa da un anonimato ad uno pseudoanonimato in quanto seppur vero che nelle transazioni verrà mostrato soltanto il codice alfanumerico, è altrettanto vero che solo questa chiave consentirà alle Autorità di identificare il singolo investitore in quanto la chiave alfanumerica sarà sempre collegata ad una identità reale e sempre conosciuta dal wallet service provider.

<sup>57</sup> Per un maggiore approfondimento si legga Banca d'Italia, Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, in [www.uifbancaditalia.it](http://www.uifbancaditalia.it), in cui nello specifico fa riferimento al contrasto al finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa per il quale è previsto l'estensione di ulteriori obblighi ai c.d. intermediari, ricomprendendo a loro volta una serie di misure di prevenzioni riguardanti proprio il reato di riciclaggio, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 co. 1 d.lgs. 231/2007).

<sup>58</sup> Art. 55 del d.lgs. 231/2007.

senso anticipava alcuni degli obblighi della Direttiva V UE che verrà recepita nel 2019<sup>59</sup>.

Nel summenzionato decreto legislativo venivano stabiliti degli obblighi ben precisi per gli operatori del settore finanziario che, nel caso di utilizzo di criptovalute, sono stati definiti come “*ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da, ovvero, in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e all’intermediazione nello scambio delle medesime valute*”.

Posta tale definizione ne consegue che tra i *wallet providers* – ovvero coloro che custodiscono le chiavi private con le quali è possibile acquistare criptovalute – vi sono anche gli *exchanges*<sup>60</sup>.

Ma non solo.

In Italia la Direttiva del 2018 è stata recepita con il d.lgs. 125/2019<sup>61</sup>, la quale nello specifico ha introdotto al novero della categoria degli operatori non finanziari ex art. 3, comma 5, d.lgs. 231 del 2007, i *wallet service providers*, per i quali sono stati pertanto estesi gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei dati, di segnalazione di operazioni sospette e di ricevere contanti per importi superiori ai limiti previsti ex lege<sup>62</sup>.

Inoltre, il d.lgs. 90/2017 ha previsto che l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) iscriva in una sezione speciale, istituita lo scorso 16 mag-

---

<sup>59</sup> *Infra*

<sup>60</sup> Gli exchanges sono delle piattaforme online che permettono il cambio tra valute reali e non – indi comprese le criptovalute – che forniscono anche servizi di wallet.

<sup>61</sup> GIORDANA, Antiriciclaggio: le nuove disposizioni, articolo pubblicato nel 2019 sulla rivista giuridica Altalex, disponibile al link <https://www.altalex.com/documents/news/2019/11/06/antiriciclaggio-nuova-disciplina>

<sup>62</sup> Il d.lgs. 125/2019 arricchisce il precedente d.lgs. n. 90 del 2017 con la quale veniva recepita la direttiva IV Direttiva (UE 2015/849) con la quale veniva introdotto l’obbligo per i soggetti di porre in essere l’adeguata verifica della clientela dei prestatori di servizi di valuta virtuale, seppur limitatamente alle sole attività di conversione di valute virtuali in valute a corso forzoso, nonché alla previsione di uno specifico obbligo di iscrizione, per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale in una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto presso l’Organismo degli Agenti e dei mediatori operativa da maggio 2022.

gio 2022, del registro dei cambiavalute i VASP – virtual asset service provider – in possesso di requisiti minimale secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022.

Nonostante il tentativo di regolamentazione delle criptoattività, la legislazione italiana non è ancora dotata di una disciplina tributaria per questo comparto, mentre dal punto di vista del diritto penale i giudici si stanno pronunciando sempre con maggiore frequenza riguardo quei crimini che possono essere consumati sfruttando la tecnologia collegata alle cripto.

In Italia, a tal proposito, soltanto nel 2022 sono state pronunciate plurime sentenze aventi ad oggetto proprio il delitto di riciclaggio ed antiriciclaggio per il tramite di criptomonete. Nello specifico lo scorso 25 gennaio 2022 la Cassazione penale, Sez. II, con sentenza n. 2868/2022 si è occupata del sequestro preventivo ex art. 648 quater c.p. dei proventi derivati dal delitto, in particolare dall’attività di sfruttamento alla prostituzione, a società di estere operanti nel settore delle criptovalute.

Tali società incassavano dei bonifici in euro (ricevute da carte intestate all’imputato ed altri suoi prestanome) ed acquistavano criptovalute.

Nella sopracitata sentenza, difatti, la Cassazione statuiva che il reato di autoriciclaggio prevede tra le condotte punibili anche il trasferimento del bene di provenienza illecita e tale trasferimento può ritenersi integrato anche in caso di cambio moneta – nel caso di specie da euro a bitcoin – essendo irrilevante verificare poi quale fosse stato l’utilizzo ancora successivo del bitcoin infine ottenuti dal ricorrente perché il reato di autoriciclaggio risulterà già integrato dalla preliminare operazione di cambio della valuta<sup>63</sup>.

Ma non solo.

La Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente trattato la fattispecie di riciclaggio e truffa per il tramite di un conto intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin.

Con sentenza n. 27023, del 13 luglio 2022, la Cassazione Penale, Sez. II, ha affermato che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione online, su un conto intestato alla piattaforma di scambio di Bitcoin per il successivo acquisto di

---

<sup>63</sup> Cassazione penale, Sez. II, con sentenza n. 2868/2022.

tale valuta, così realizzando l'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro<sup>64</sup>.

Ma vi è di più.

Lo scorso 30 luglio 2022 la Suprema Corte di Cassazione – la sentenza non è ancora stata resa pubblica – ha evidenziato come anche un imprenditore del settore Blockchain che aiuta gli investitori è colpevole di delitto di riciclaggio<sup>65</sup>.

Tali pronunce degli Ermellini, evidenziano come le criptovalute – e tutte le operazioni finanziarie e fiscali connesse – integrano fattispecie di diritto penale già conosciute per cui abbisognano di una efficiente normativa che sia in grado di prevenire il rischio di commettere un reato previsto e punito dal codice penale vigente e dalle leggi ad esso complementari.

### **3. Criptomonete Fintech e AML: lo stato dell'arte e la comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e crypto attività**

La Banca d'Italia, già il 30 gennaio 2015, esprimeva un proprio parere circa le c.d. valute virtuali<sup>66</sup> palesando sin da subito quali fossero le caratteristiche e la natura delle criptovalute.

Tali valute, difatti, sono state create da soggetti privati che operano nel web e non costituiscono strumenti di pagamento elettronici ma sono delle valute che traggono origine in piattaforme online e vengono utilizzate come

---

<sup>64</sup> Cassazione penale, Sez. II, con sentenza n. 27023/2022.

<sup>65</sup> Sul punto SARZANA DI S. IPPOLITO, Quarto intervento della Cassazione su Bitcoin e criptovalute articolo pubblicato su il Sole24Ore, 30 luglio 2022, disponibile al link <https://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2022/07/30/quarto-intervento-cassazione-bitcoin-criptovalute/>

<sup>66</sup> Parere Banca d'Italia del 30 gennaio 2015, disponibile al link [https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA\\_VALUTE\\_VIRTUALI.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf) circa le “Avvertenze sull'utilizzo delle cosiddette ”valute virtuali”, ove il termine “valute virtuali” veniva utilizzato solo per ragioni di studio, identificando un fenomeno ormai diffusosi nella quotidianità: tuttavia, il termine “valuta” non deve essere interpretato come sostituto di valute riconosciute dalla Banca d'Italia.

strumento di baratto, ove in cambio di soldi reali vengono rilasciate delle monete virtuali, spendibili per l'appunto sul web<sup>67</sup>.

Sul web, come ormai noto, si celano una serie di rischi, soprattutto nel settore Fintech, per cui la Banca d'Italia proprio nelle sue osservazioni del 2015 ritenne opportuno delineare una serie di caratteristiche fondamentali delle criptovalute al fine di comprendere le problematiche giuridiche e finanziarie alle stesse ricollegabili.

Nello specifico, le criptovalute erano:

- create da un emittente privato (come, ad esempio, nel caso delle valute centralizzate) o da utenti che utilizzano software altamente sofisticati (nel caso delle valute decentralizzate);
- non sono fisicamente detenute dall'utente ma sono contenute in un *wallet*<sup>68</sup> (portafoglio elettronico) che può essere salvato su un pc o su uno smartphone, accessibile solo tramite una password;
- i titolari dei *wallet* sono anonimi;
- i *wallets* possono essere gestiti mediante delle piattaforme di scambio che offrono servizi di conversione delle valute virtuali in moneta legale;
- le operazioni di trasferimento della valuta virtuale sono irreversibili<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> Le valute virtuali sono state utilizzate ab origine su specifiche comunità virtuali, come ad es. videogiochi e social network, ma oggi vengono utilizzate anche per concludere degli acquisti online. Ve ne sono vari tipi: valute virtuali spendibili solo entro la comunità virtuale che le accetta (c.d. valute virtuali non convertibili); valute virtuali che si possono acquistare con moneta tradizionale (ad esempio utilizzando la propria carta di credito o di debito), ma che non è possibile riconvertire in moneta tradizionale (c.d. valute virtuali a convertibilità limitata); valute virtuali che si possono acquistare e rivendere in cambio di moneta tradizionale (c.d. valute virtuali pienamente convertibili).

Il prezzo delle valute virtuali - più precisamente il tasso a cui possono essere convertite in valute aventi corso legale (ad esempio euro) - può variare sensibilmente anche in poco tempo. Esse, quindi, posseggono un'elevata volatilità che può rendere molto rischioso qualora l'investitore decidesse di detenere delle somme convertite in valuta virtuale per un lungo periodo di tempo per poi riconvertirle nuovamente in una moneta avente corso legale. In tal senso ECONOPOLY, Valute virtuali centralizzate, cosa sono e perché vanno maneggiate con cura, articolo pubblicato su Il Sole24Ore, il 9 maggio 2019, disponibile al link [https://agora.ilssole24ore.com/econopoly/2016/05/09/valute-virtuali-centralizzate-cosa-sono-e-perche-vanno-maneggiate-con-cura/?refresh\\_ce=1](https://agora.ilssole24ore.com/econopoly/2016/05/09/valute-virtuali-centralizzate-cosa-sono-e-perche-vanno-maneggiate-con-cura/?refresh_ce=1)

<sup>68</sup> Tali *wallet* sono generalmente software sviluppati e forniti da appositi soggetti, ovvero i wallet providers.

Inoltre, proprio la Banca d'Italia nel 2015, affermava con fermezza che possedere un *wallet* di criptovalute senza conoscerle a pieno, identificava un rischio significativo per l'utente, come meglio specificato dalla *Financial Action Task Force* (FATF) preposta al contrasto del riciclaggio e dei rischi connessi<sup>70</sup>.

Oltre alla mera possibilità di perfezionare il reato di cui all'art. 648 c.p., l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha notato come il dispendio della moneta virtuale potesse concretizzare ulteriori illeciti: ad esempio, in Italia spendere una moneta virtuale non è un'attività illecita, ma costituisce una attività illecita la gestione di cambio valute come statuito dagli artt. 130 e 131 TUB relativi all'esercizio dell'attività ai soli soggetti legittimati e alla prestazione di servizi di pagamento e dall'art. 166 TUF per quanto concerne le prestazioni di servizi di investimento.

Ma non solo, il mero utilizzo di criptovalute – come definito proprio dalla Banca d'Italia – integrava – o poteva integrare – una serie di rischi<sup>71</sup>, tra cui:

- Carenza di informazioni<sup>72</sup>;
- Assenza di tutele legali e contrattuali<sup>73</sup>;
- Assenza di forme di controllo e vigilanza<sup>74</sup>;

---

<sup>69</sup> Sul punto MAIMERI MANCINI, Quaderni di ricerca giuridica, Banca d'Italia, 2019, disponibili al link <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-giuridici/2019-0087/qrg-87.pdf>

<sup>70</sup> Lo studio condotto dalla FATF è disponibile al seguente link <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>

<sup>71</sup> MAIMERI MANCINI, Quaderni di ricerca giuridica, op. cit.

<sup>72</sup> In assenza di obblighi informativi e di presidi di trasparenza, può risultare difficile reperire indicazioni affidabili per comprendere il funzionamento, i costi, il valore e i rischi di ciascun tipo di valuta virtuale.

<sup>73</sup> L'acquisto, lo scambio e l'utilizzo di valute virtuali non sono assistiti da tutele legali e/o contrattuali analoghe a quelle che accompagnano le operazioni in valuta legale; le transazioni in valuta virtuale sono generalmente tecnicamente irreversibili, spesso non sono supportate da un contratto né da procedure di reclamo e le controparti sono anonime; in ogni caso, la mancanza di definizioni, di standard legali e di obblighi informativi renderebbe difficile provare in giudizio di aver subito un danno ingiusto. E' possibile che l'utilizzo o la conversione di valute virtuali siano soggetti a costi e commissioni non chiaramente indicati

<sup>74</sup> L'emissione e la gestione di valute virtuali, compresa la conversione in moneta tradizionale, sono attività non soggette a vigilanza da parte della Banca d'Italia né di alcuna altra autorità in Italia. Assenza di forme di tutela o garanzia delle somme "depositate". In

- Rischi di perdita permanente della moneta a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici, smarrimento<sup>75</sup>;
- Elevata volatilità del valore; rischi di perdite<sup>76</sup>;
- Rischi fiscali<sup>77</sup>.

Tali rischi hanno attenzionato perfino la CONSOB la quale, di concerto con la Banca d'Italia, ha palesato nel 2021 la necessità di legiferare sui rischi connessi all'utilizzo della moneta digitale, richiedendo un'attenta presenza dell'Autorità di Vigilanza in queste operazioni<sup>78</sup>.

---

caso di condotta fraudolenta, di fallimento o cessazione di attività delle piattaforme di scambio non esistono tutele normative specifiche atte a coprire le perdite subite. Analogamente, per le somme in valuta virtuale depositate presso terzi non operano i tradizionali strumenti di tutela, quali i sistemi di garanzia dei depositi.

<sup>75</sup> La valuta virtuale archiviata nel “portafoglio elettronico” potrebbe andare persa a seguito di malfunzionamenti o attacchi informatici; anche in caso di smarrimento della password del portafoglio elettronico la perdita potrebbe essere permanente, in quanto non esistono autorità centrali che registrano le password o ne emettono altre sostitutive. Accettazione su base volontaria. L'accettazione di valute virtuali da parte dei fornitori di beni e servizi si basa sulla loro discrezionalità e/o su accordi che possono cessare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Pertanto, chi detiene somme denominate in valuta virtuale non ha alcuna certezza di poterle utilizzare per gli scopi programmati

<sup>76</sup> Il valore delle valute virtuali è caratterizzato da una grande volatilità, anche a causa dei meccanismi di formazione dei prezzi (talora opachi) e dall'assenza di un'autorità centrale in grado di intervenire per stabilizzarne il valore. Tale circostanza può comportare perdite anche di rilevante entità in caso di detenzione di valuta virtuale. Rischio di utilizzo per finalità criminali e illecite. La rete di valute virtuali può prestarsi a essere utilizzata per transazioni connesse ad attività criminali, incluso il riciclaggio di denaro; pur essendo le transazioni in valuta virtuale visibili, infatti, i titolari dei portafogli elettronici e, più in generale, le parti coinvolte possono generalmente rimanere anonimi; ciò potrebbe rendere necessario l'intervento delle autorità per chiudere le piattaforme di scambio impedendo l'accesso o l'utilizzo di eventuali fondi custoditi presso di esse.

<sup>77</sup> La natura decentralizzata delle reti di valute virtuali e l'assenza di regolamentazione fanno sì che il trattamento fiscale delle valute virtuali possa presentare incertezze e lacune, a cominciare dall'individuazione dello Stato beneficiario, dando vita a implicazioni imprevedibili per i soggetti coinvolti. Non sono “Bancomat”. I chioschi di valute virtuali sono apparecchi, collegati ad Internet, che consentono di acquistare valute virtuali dietro versamento di valute aventi corso legale e, in alcuni casi, viceversa. Per quanto apparentemente simili, tali dispositivi non sono ATM, non prevedono l'intervento di alcun intermediario autorizzato e vigilato e non garantiscono i presidi di sicurezza e le tutele legali delle ordinarie apparecchiature Bancomat/ATM.

<sup>78</sup> Si legga il comunicato stampa della Banca d'Italia e della CONSOB del 28 aprile 2021, disponibile al seguente link [https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2021-01/CS\\_Congiunto\\_BI\\_CONSOB\\_cryptoasset.pdf](https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2021-01/CS_Congiunto_BI_CONSOB_cryptoasset.pdf)

Per poter prevenire tali rischi era però necessario intensificare il ruolo dell’Autorità di Vigilanza: il suo ruolo, dinanzi al fenomeno delle criptovalute e della finanza decentralizzata è stato meglio definito con la comunicazione dalla Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività lo scorso giugno del corrente anno.

La Banca d’Italia, come già detto, sin dal principio ha palesato come le cripto attività potessero minare la stabilità del sistema finanziario a causa dell’interdipendenza dei soggetti – regolamentari e non – che ivi partecipano e della mancanza di controlli e strumenti che riescano a contenere gli effetti sfavorevoli che derivano da tali attività digitali<sup>79</sup>.

Il rischio che venga minata la stabilità finanziaria è strettamente connesso all’utilizzo delle due tecnologie che hanno assunto un ruolo fondamentale nel Fintech: la crittografia e le DLT.

La crittografia<sup>80</sup>, difatti, consente di proteggere le informazioni relative alle transazioni e la loro non ripudiabilità, garantendo l’integrità e la confidenzialità delle informazioni poste alla base del meccanismo di autorizzazione delle transazioni; mentre le DLT consistono in un registro elettronico condiviso i cui i dati, come già dimostrato nel presente saggio, sono protetti tramite tecniche crittografiche e dalla ridondanza<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup> Il valore aggregato a livello globale delle criptoattività rapportato a quello delle attività finanziarie è pari a circa l’1% (dato derivante dalla *Financial Stability Board, Assessment of Risks to Financial Stability from Crypto assets*, febbraio 2022), tale percentuale però non dimostra i rischi potenziali connessi al fenomeno in tema di stabilità finanziaria. Ad esempio, il mercato dei mutui sub prime prima della crisi del 2007 ammontava a 1.300 miliardi di dollari, cioè la metà del valore connesso alle criptoattività registrato nel mese di novembre del 2021.

<sup>80</sup> Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività, giugno 2022, disponibile al link <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-cripto.pdf>

<sup>81</sup> Questo registro ha una duplice funzione, consente di memorizzare in modo inalterabile le informazioni relative alle transazioni in modo da pervenirne la manipolazione e fornisce il meccanismo che agevola l’aggiunta di informazioni anche in assenza di un ente centrale di garanzia. Difatti, le informazioni non possono essere aggiunte al registro distribuito fino a quando non viene raggiunto il consenso sulla loro validità tra i partecipanti al registro stesso: soltanto tramite questo meccanismo vi dimostra la resilienza dei registri rispetto ad eventuali tentativi di contraffazione. (Sul punto Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività, giugno 2022, disponibile al link <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-cripto.pdf>).

Alla base delle DLT vi sono, inoltre, gli *smart contracts*<sup>82</sup> con i quali viene assicurato il corretto funzionamento del sistema Fintech ed è finalizzato a garantire la stabilità finanziaria nonché la tutela della clientela<sup>83</sup>.

Al fine di contenere il rischio di minare la stabilità finanziaria l'Unione Europea, nel mese di settembre 2020, ha pubblicato due proposte legislative: il *Markets in Crypto Assets Regulation* (MiCAR) e il *Digital Operational Resilience Act* (DORA<sup>84</sup>).

La proposta di legge MiCAR introduce una disciplina armonizzata per l'emissione e l'offerta al pubblico di attività legate al settore cripto e tutti i servizi allo stesso collegati, come a titolo meramente esemplificativo la negoziazione e il portafoglio digitale (*wallet*).

Nello specifico, la MiCAR non ricomprende nel proprio ambito di applicazione le cripto attività che invece rientrano nella definizione di strumenti finanziari di cui alla Direttiva MiFID<sup>85</sup>.

La DORA ha invece l'obiettivo di rafforzare la resilienza operativa digitale dell'intero settore finanziario anche attraverso l'introduzione di un regime di sorveglianza sui fornitori di servizi ICT<sup>86</sup>.

Per quanto concerne il settore dell'*AML (anti money laundering) package*, con la quale si proverà a contenere il rischio antiriciclaggio, la Commissione Europea ha presentato a giugno 2021 una proposta di riforma e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), nella quale sono inclusi tra i soggetti obbligati tutti i prestatori di servizi in cripto attività ed in linea con gli stan-

---

<sup>82</sup> “Programmi per elaborate che si auto eseguono applicando le righe del codice informatico per cui sono stati programmati”. In questi termini, STAZI, *Autonomia contrattuale e “contratti intelligenti”*: *gli smart contracts nel diritto comparato*, Giappichelli Editore, Torino, 2019, p. 105 ss; GAMBINO, STAZI, MULA, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Giappichelli, Torino, 2019.

<sup>83</sup> Vedi paragrafo 1 del presente saggio.

<sup>84</sup> Il provvedimento DORA è disponibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020PC0595>

<sup>85</sup> Ossia gli strumenti finanziari tokenizzati, a tal proposito al fine di costruire le basi per una strategia di finanza digitale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 Giugno 2022 il regolamento relativo a un regime c.d. pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia DLT degli strumenti finanziari tokenizzati.

<sup>86</sup> ANNUNZIATA, MINTO, *Il nuovo Regolamento UE in materia di Distributed Ledger Technology*, *Diritto Bancario*, 2022, disponibile al link <https://www.dirittobancario.it/art/il-nuovo-regolamento-ue-in-materia-di-distributed-ledger-technology/>

dard del FATF<sup>87</sup>-GAFI<sup>88</sup> ha esteso ai trasferimenti di cripto attività l'obbligo di trasmettere i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario al fine di tracciare qualsivoglia attività sospetta, tuttavia anche il settore AML è parzialmente regolato a livello europeo e a livello nazionale.

A tal proposito la Banca d'Italia, nella sua comunicazione, ha ritenuto opportuno intensificare i compiti degli intermediari finanziari dinanzi alle cripto attività chiedendo a questi di garantire:

- un'adeguata definizione delle fasce di clientela a cui si intende offrire o distribuite i prodotti o servizi cripto, valutando ex ante ipotetici rischi per cui si chiede di introdurre dei limiti che operino sulla situazione reddituale e patrimoniale del cliente riguardo i servizi di wallet, *exchange* piattaforme di trading;
- la correttezza del rapporto con la clientela attraverso un'adeguata informativa sui rischi e caratteristiche connesse alla cripto attività, anche rafforzando le procedure per la rilevazione delle frodi e per la gestione dei reclami<sup>89</sup>;
- l'adozione di presidi necessari al contenimento dei rischi operativi e della cybersecurity;
- di adeguare i flussi informativi verso gli organi aziendali e le funzioni di controllo interno<sup>90</sup>;
- di adottare degli assetti organizzativi coerenti ed adeguanti che assicurino un efficace presidio dei rischi da essi derivanti, la tutela della clientela, la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse con altre attività svolte<sup>91</sup>.

Inoltre, ulteriori compiti sono stati previsti anche per gli operatori sorvegliati che siano intermediari finanziari vigilati seguendo le indicazioni del

---

<sup>87</sup> *Financial Action Task Force*

<sup>88</sup> Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale

<sup>89</sup> Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività, giugno 2022, disponibile al link <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-cripto.pdf>

<sup>90</sup> Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività, giugno 2022, disponibile al link <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-cripto.pdf>

<sup>91</sup> Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività, giugno 2022, disponibile al link <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-cripto.pdf>

Rapporto che il CPMI e l'IOSCO hanno indirizzato al mercato e alla autorità competenti anche riguardo le monete virtuali e più nello specifico delle *stablecoins*, ovvero quelle monete virtuali che mantengono il loro valore di mercato inalterato.

Fondamentale sarà il nuovo quadro di sorveglianza dell'Eurosistema, il c.d. *PISA framework (Payment Instruments, Schemes and Arrangements)* pubblicato a novembre 2021 e che entrerà in vigore entro il mese di novembre del 2022, il quale consentirà di includere nel perimetro di controllo della sorveglianza anche cripto attività con funzione di pagamento e le funzionalità che ne supportano offerta e utilizzo, ossia i *wallet*<sup>92</sup>.

Nella propria comunicazione, inoltre, la Banca d'Italia ripercorre quanto già sancito nel 2015 in tema di Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA EIOPA) ribadendo come l'esercizio di cripto attività sia altamente rischioso e che il consumatore non sia stato adeguatamente informato circa i rischi connessi.

#### **4. Quale necessario intervento normativo?**

Nelle ultime settimane l'Unione Europea sta lavorando su una proposta di legge interamente dedicata alle criptovalute, aggiornando le norme sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi, applicato anche ai trasferimenti di cripto attività.

Qualora tale proposta dovesse entrare in vigore ciascun trasferimento di criptovalute condotto dalle società di criptomonete, titolari per l'appunto di apposite licenze per operare nel settore nell'Unione Europea, dovranno raccogliere qualunque informazione relativa all'identità di chi invia e di chi riceve cripto attività, garantendo così una maggiore trasparenza ed un contenimento del rischio di riciclaggio di denaro proveniente da un delitto sia di natura colposa che di natura dolosa.

---

<sup>92</sup> Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività, giugno 2022, disponibile al link <https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2022/cripto/Comunicazioni-della-Banca-d-Italia-DLT-cripto.pdf>

L'introduzione di questo accordo<sup>93</sup> provvisorio garantirà la trasparenza finanziaria sugli scambi di criptomonete e fornirà all'Unione Europea – seguendo le raccomandazioni n. 15 e 16 del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI) - un quadro finanziario proporzionato conforme alle norme internazionali.

Tale intervento dell'Unione Europea riflette il principio della tolleranza zero, per il quale nessun movimento – anche se di minimo valore – potrà avvenire da controparti non identificate.

L'obiettivo è quello di garantire *“la tracciabilità dei trasferimenti di cripto attività”*<sup>94</sup>, in modo da poter individuare con maggiore precisione le eventuali operazioni sospette e bloccarle”, difatti, il Consiglio Europeo aveva comunicato che *“il nuovo accordo consentirà all'UE di far fronte ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi a queste tecnologie, conciliando al tempo stesso la competitività, la tutela dei consumatori e degli investitori e la tutela dell'integrità finanziaria del mercato interno”*<sup>95</sup>.

L'intervento normativo dell'Unione Europea evidenzia sicuramente la necessità di normare tutte le cripto attività e i cripto assets, in quanto, come evidenziato anche dalla Banca d'Italia, la maggior parte degli illeciti finanziari, ormai, si consuma mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie.

L'intervento dell'Unione Europea rappresenta però soltanto un primo passo verso la regolamentazione del fenomeno della fintech, il quale sicuramente dovrà tener conto delle normative già esistenti in tema di antiriciclaggio<sup>96</sup>.

Ma non solo.

---

<sup>93</sup> Sulla nozione di accordo si rimanda a GAMBINO, L'accordo telematico, Giuffrè, Milano 1997.

<sup>94</sup> BATTAGLIA, Criptovalute: accordo UE sulla stretta antiriciclaggio, WEWealth, 13 luglio 2022 disponibile al seguente link <https://www.we-wealth.com/news/fintech/criptoalute/criptoalute-accordo-ue-sulla-stretta-anti-riciclaggio>

<sup>95</sup> Sul punto, CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Antiriciclaggio: raggiunto un accordo provvisorio sulla trasparenza dei trasferimenti di cripto attività, 29 giugno 2022, disponibile al seguente link <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/29/anti-money-laundering-provisional-agreement-reached-on-transparency-of-crypto-asset-transfers/>

<sup>96</sup> BATTAGLIA, Criptovalute: accordo UE sulla stretta antiriciclaggio, WEWealth, 13 luglio 2022 disponibile al seguente link <https://www.we-wealth.com/news/fintech/criptoalute/criptoalute-accordo-ue-sulla-stretta-anti-riciclaggio>

Il venir meno dell'identità dei singoli investitori non farà venir meno la consumazione di delitti come quelli di riciclaggio ed autoriciclaggio, per cui nel caso non venissero palesati i suddetti dati l'Unione Europea sarà legittimata ad emettere delle sanzioni<sup>97</sup>.

Sul punto si osserva ancora che il 14 giugno 2022, l'EBA ha emesso le proprie linee guida che verranno applicate a partire dal prossimo 1° dicembre 2022, attuando l'art. 8 della Direttiva UE 2015/849 IV Direttiva Antiriciclaggio le quali sicuramente dovranno operare di concerto con le altre Linee guida che verranno emessi dalle altre Autorità di Vigilanza Europea<sup>98</sup>.

A tal proposito, lo scorso 29 giugno 2022 l'Unione Europea ha approvato la posizione parziale di una nuova autorità per la lotta al riciclaggio: la AMLA<sup>99</sup>.

Le cripto attività, è doveroso ricordare, sono nate nel “lato oscuro del web” – il c.d. *darkweb* o *darknet*– ed avevano lo scopo di celare la provenienza di ingenti capitali di denaro, si è visto come proprio sul darknet il denaro contante veniva scambiato con droga ed armi. In un'ottica ormai totalmente digitalizzata è necessario esaminare la complessità e la dimensione finanziaria del crimine al giorno d'oggi, compresa la transizione in corso verso le cripto ed il *darknet*<sup>100</sup> affinché vi possa essere un intervento tempestivo da parte delle Autorità nazionali e sovranazionali.

Inoltre, la legislazione italiana è ancora priva di una disciplina tributaria ad hoc per quanto concerne le cripto attività per cui è necessario l'intervento del Legislatore: prendendo spunto dai lavori dell'OCSE e della Commissione Europea in materia di scambio di informazioni tra prestatori di servi per cripto attività e amministrazioni finanziarie, appare opportuno favorire un

---

<sup>97</sup> Si legga anche CONSIGLIO EUROPEO, Perché bloccare le fonti di finanziamento del terrorismo è una priorità dell'UE, disponibile al link <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-financing/>

<sup>98</sup> La Compliance Antiriciclaggio nelle nuove linee guida EBA, Diritto Bancario, disponibile al link <https://www.diritto bancario.it/art/la-compliance-antiriciclaggio-nelle-nuove-linee-guida-eba/>

<sup>99</sup> Consiglio dell'Unione Europea, Nuova autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio: il Consiglio approva la sua posizione parziale, comunicato disponibile al seguente link <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/29/new-eu-authority-for-anti-money-laundering-council-agrees-its-partial-position/>

<sup>100</sup> Manna, The bonfire of banknotes, 25 luglio 2022, Banca d'Italia, saggio consultabile al link <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/mercati-infrastrutture-e-sistemi-di-pagamento/approfondimenti/2022-025/N.25-MISP.pdf>

bilanciamento tra le considerazioni delle peculiarità del settore e le esigenze di coerenza fra la disciplina fiscale delle cripto attività e quella degli altri cepti di reddito<sup>101</sup>.

## 5. Conclusioni

La normativa antiriciclaggio dei plurimi Paesi membri sono ormai normative obsolete che non trattano specificatamente il fenomeno digitale che, nato nel dark web, si è ormai esteso online coinvolgendo anche settori che hanno una loro influenza nei servizi quotidiani messi a servizio del cittadino, come per l'appunto il settore bancario e finanziario. La necessità di regolare il settore fintech non deve però bypassare l'esigenza di armonizzare le singole normative degli Stati Membri con quella dell'Unione Europea, per cui il legislatore europeo dovrà necessariamente dare degli input affinché le singole legislazioni riescano ad affrontare il fenomeno fintech reagendo tempestivamente al rischio di incorrere in un reato che possa produrre effetti anche a livello internazionale.

La Banca d'Italia ha, a tal proposito, pubblicizzato il convegno che si terrà il prossimo 23 marzo 2023 in cui si esaminerà la normativa UE in tema di *"Crypto assets' ecosystems in the international landscape"*<sup>102</sup>, nel quale si farà chiarezza in merito al dibattito internazionale tra gli organismi regolatori in merito all'applicazione all'ecosistema delle cripto attività, mercati finanziari e norme sul contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, con lo scopo di delineare i punti di benessere affinché vi sia una armonizzazione delle normative UE all'interno degli Stati Membri.

Inoltre, è necessario che il Legislatore Europeo, così come il Legislatore italiano, normino anche il fenomeno della comunicazione commerciale 4.0, in particolare sui messaggi veicolati dagli influencers, in tema di criptovalute

---

<sup>101</sup> Banca d'Italia, Comunicazioni della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto attività, giugno 2022.

<sup>102</sup> L'iniziativa *"Crypto assets' ecosystems in the international landscape"* è stata pubblicizzata dalla Banca d'Italia al seguente link <https://www.bancaditalia.it/compiti/ricerca-economica/cooperazione-tecnica-internazionale/seminari-2023/seminario-mar-2023/index.html>

e criptoattività, in quanto anche il minore<sup>103</sup>, ad oggi, può acquistare delle criptomonete e creare un proprio wallet e, per come vengono descritti gli strumenti finanziari virtuali è palmare come il consumatore finale non sia mai ampiamente messo a conoscenza dei rischi che ne derivino.

Ci si auspica che a seguito dell'iniziativa ivi menzionata sarà possibile comprendere effettivamente i punti di incontro e di scontro in una normativa che ormai subisce la rapidità delle trasformazioni che coinvolgono il mondo digitale.

---

<sup>103</sup> L'evoluzione degli strumenti informatici ha accentuato la condizione in cui versano tutti quei soggetti che non sono in grado di comprendere a pieno i rischi sottesi all'uso della tecnologia. In particolare, il minore, seppur abituato all'uso costante dei smartphones e del pc, nonostante abbia sviluppato delle abilità informatiche è colui che è meno consapevole – rispetto all'adulto – dei pericoli che si insidiano nella rete. Per quanto riguarda il minore si rimanda a GARACI, *Il "superiore interesse del minore" nel quadro di sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, DiMT, pubblicato il 3 dicembre 2021, disponibile al link <https://www.dimt.it/news/il-superiore-interesse-del-minore-nel-quadro-di-uno-sviluppo-sostenibile-dellambiente-digitale-intervista-alla-prof-ssa-ilaria-garaci/>

# DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

## Numeri Speciali

- 2016      LO STATUTO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI  
a cura di Dario Farace
- 2017      IL MERCATO UNICO DIGITALE  
a cura di Gianluca Contaldi
- 2018      LA RICERCA SU MATERIALI BIOLOGICI DI ORIGINE UMANA:  
GIURISTI E SCIENZIATI A CONFRONTO  
a cura di Alberto M. Gambino, Carlo Petrini e Giorgio Resta
- 2019      LA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE TRA SVILUPPI RECENTI  
E PROSPETTIVE FUTURE.  
a cura di Alessio Persiani

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

